



# COMUNE di QUARTO

*Città Metropolitana di Napoli*  
*Settore II – Servizi Sociali - Avvocatura*

## DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno 20-- addì - \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

### TRA

Il Comune di Quarto (NA), in persona del Capo Settore \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Quarto (NA) alla Via E. De Nicola 8 (C. F. 01457180634) in nome e per conto del quale agisce visto decreto di nomina del Commissario Straordinario n. \_ del \_/\_/\_\_\_

### E

---

### PREMESSO CHE

- non avendo un servizio di Avvocatura interno, l'Ente Comune di Quarto affida gli incarichi di difesa previa sottoscrizione di convenzione ai legali individuati tramite Bando pubblico;
- con determinazione n. \_ del \_/\_/\_\_\_ ad oggetto: “:::”

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE 24 MESI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL COMUNE DI QUARTO GIUDICE DI PACE E AUTORITA' AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA;

### CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il presente disciplinare per la difesa dell'Ente Comune di Quarto nei giudizi presso l'Autorità giudiziaria civile innanzia al Giudice di Pace e amministrativa tributaria di ogni ordine e grado;

1. L'affidamento in convenzione prevede:

- a) il supporto giuridico – legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso;
- b) la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale e l'assistenza e difesa in tutte le controversie presso il Tribunale Giudice di Pace e la Commissione Tributaria I e II grado attive e passive, per le quali l'amministrazione ritiene opportuna la costituzione in giudizio, con tutta l'attività istruttoria connessa;
- c) attività relativa alla negoziazione assistita, ove prevista dalla legge;
- d) la consultazione orale e pareri anche telefonici nonché pareri scritti sull'eventuale convenienza o opportunità di attivare o resistere ai giudizi o sulle proposte di transazione nonché sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma;

e) l'attività preliminare ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali ad esempio, redazione di diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze.

Per l'intero periodo dello svolgimento dell'incarico dovranno essere assicurate:

- i. 1) la disponibilità in termini di reperibilità telefonica;
- ii. 2) la personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario per prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto, per fornire l'assistenza richiesta e per ragguagliare l'Amministrazione circa lo stato delle procedure e del contenzioso. Tale presenza, in ogni caso, dovrà essere garantita, per almeno giorni 1 (uno) alla settimana;
- iii. 3) la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con i responsabili dei Settori e gli amministratori per la trattazione di problematiche varie;

2. Il legale, ai sensi dell'art. 13 della legge 31.12.2012 n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense), si impegna a garantire l'attività professionale necessaria per l'incarico sopra descritto dietro il corrispettivo fissato con determinazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_ del Capo Settore , così come depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara da parte dello stesso legale, oltre I.V.A. e C.P.A. e liquidato secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico, quando anche la conclusione del giudizio dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale;

3. Il legale accetta espressamente, il compenso di euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. e C.P.A. per tutto il periodo di convenzione;

4. In caso di vittoria dell'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio queste ultime saranno recuperate dal professionista in favore dall'Ente. Al professionista verrà riconosciuto il 50% di quanto riconosciuto dal giudice in sentenza e recuperato effettivamente in favore dell'Ente.

5. I compensi saranno erogati tramite quote bimestrali calcolate in dodicesimi dell'importo annuale, previa presentazione di apposita fattura elettronica, a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese.

6. Le spese borsuali per bolli ed iscrizioni a ruolo saranno rimborsate ove debitamente documentate.

7. Il legale si impegna inoltre, a provvedere a sua cura e a sue spese:

- a) alla archiviazione in forma digitale dei fascicoli giudiziari trattati
- b) all'archivio informatico dei giudizi attraverso sito web;
- c) supposto ai tavoli di concertazione e conferenze dei servizi.

9. Il legale si obbliga a stipulare apposita assicurazione professionale come prevista dalla L. 247/12 e ss.mm.

10. Il professionista incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

11. Il professionista si impegna a relazionare semestralmente (30 giugno e 30 dicembre) sullo stato dei giudizi pendenti e a tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

12. Alla conclusione dei singoli gradi di giudizio il legale dovrà fornire all'ufficio competente un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

13. Il professionista deve segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti.

14. L'affidatario presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio legale assicurando comunque la propria personale presenza presso il Comune di Quarto almeno un giorno a settimana, da concordarsi con l'Ente nonché ogni volta che l'Amministrazione comunale lo ritiene necessario; in ogni caso dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta.

15. L'Ente si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato copia o ove richiesto copia conforme della documentazione necessaria e rilevante per la costituzione e definizione delle controversie. Il professionista dovrà recarsi presso il Responsabile di Settore per il ritiro della documentazione.

16. Il legale dichiara sotto la sua personale responsabilità di non trovarsi alla data attuale in conflitto di interesse per avere in corso incarichi legali contro il Comune di Quarto o per aver proceduto ad instaurare contro il medesimo eventuale contenzioso, giusta apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà che si riporta in allegato alla presente;

17. Il legale individuato non dovrà assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Quarto né personalmente né tramite propri procuratori o collaboratori di studio e dovrà rinunciare in via formale e sostanziale a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;

18. Il professionista individuato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente.

19. Il Responsabile del Settore Legale-Contenzioso del Comune di Quarto ha facoltà di revocare il rapporto convenzionale con preavviso di dieci giorni mediante lettera raccomandata A.R. nel caso di mancata esecuzione dell'incarico, anche in relazione alle scadenze processuali, ovvero nel caso che lo stesso non sia eseguito con diligenza e perizia richiesta.

Al professionista sarà concesso un termine di dieci giorni per le sue giustificazioni.

Sarà dovuto un compenso proporzionale all'opera svolta fino alla data della revoca, salve eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

20. Il Comune di Quarto resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare al legale incaricato altri avvocati, in relazione al grado di giudizio e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per ipotesi di incompatibilità, con assunzione dei relativi oneri finanziari e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

21. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune di Quarto, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dallo stesso legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune;

22. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata;

23. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate;

24. Con la presente convenzione, approvata con determinazione n.        del        a firma del Responsabile Settore , il legale si impegna a rappresentare il Comune di Quarto in tutti i nuovi giudizi davanti al Giudice del Tribunale Civile e alla commissione Tributaria di I e II grado, che si instaureranno nell'arco di vigenza della medesima convenzione, ad eccezione di quei soli procedimenti per i quali espressamente e con atto di deliberazione di indirizzo la Giunta Comunale deciderà di non costituirsi in giudizio;

25. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;

26. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano a quelle proprie dell'ordinamento professionale di appartenenza;

27. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole da 2 a 15.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

### **DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE**

L'anno 20-- addì - \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

#### **TRA**

Il Comune di Quarto (NA), in persona del Capo Settore \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Quarto (NA) alla Via E. De Nicola 8 (C. F. 01457180634) in nome e per conto del quale agisce visto decreto di nomina del Commissario Straordinario n. \_ del \_/\_/\_\_\_

#### **E**

---

---

#### **PREMESSO CHE**

- non avendo un servizio di Avvocatura interno, l'Ente Comune di Quarto affida gli incarichi di difesa previa sottoscrizione di convenzione ai legali individuati tramite Bando pubblico;
- con determinazione n. \_ del \_/\_/\_\_\_ ad oggetto: "::::"

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE 24 MESI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL COMUNE DI QUARTO GIUDICE DI PACE E AUTORITA' AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA;

#### **CIO' PREMESSO**

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il presente disciplinare per la difesa dell'Ente Comune di Quarto nei giudizi presso l'Autorità giudiziaria civile innanzia al Giudice di Pace e amministrativa tributaria di ogni ordine e grado;

1. L'affidamento in convenzione prevede:

- a) il supporto giuridico - legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso;
- b) la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale e l'assistenza e difesa in tutte le controversie presso il Tribunale Giudice di Pace e la Commissione Tributaria I e II grado attive e passive, per

le quali l'amministrazione ritiene opportuna la costituzione in giudizio, con tutta l'attività istruttoria connessa;

c) attività relativa alla negoziazione assistita, ove prevista dalla legge;

d) la consultazione orale e pareri anche telefonici nonché pareri scritti sull'eventuale convenienza o opportunità di attivare o resistere ai giudizi o sulle proposte di transazione nonché sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma;

e) l'attività preliminare ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali ad esempio, redazione di diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze.

Per l'intero periodo dello svolgimento dell'incarico dovranno essere assicurate:

- i. 1) la disponibilità in termini di reperibilità telefonica;
- ii. 2) la personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario per prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto, per fornire l'assistenza richiesta e per ragguagliare l'Amministrazione circa lo stato delle procedure e del contenzioso. Tale presenza, in ogni caso, dovrà essere garantita, per almeno giorni 1 (uno) alla settimana;
- iii. 3) la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con i responsabili dei Settori e gli amministratori per la trattazione di problematiche varie;

2. Il legale, ai sensi dell'art. 13 della legge 31.12.2012 n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense), si impegna a garantire l'attività professionale necessaria per l'incarico sopra descritto dietro il corrispettivo fissato con determinazione n. \_\_ del \_\_\_\_ del Capo Settore, così come depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara da parte dello stesso legale, oltre I.V.A. e C.P.A. e liquidato secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico, quando anche la conclusione del giudizio dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale;

3. Il legale accetta espressamente, il compenso di euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. e C.P.A. per tutto il periodo di convenzione;

4. In caso di vittoria dell'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio queste ultime saranno recuperate dal professionista in favore dall'Ente. Al professionista verrà riconosciuto il 50% di quanto riconosciuto dal giudice in sentenza e recuperato effettivamente in favore dell'Ente.

5. I compensi saranno erogati tramite quote bimestrali calcolate in dodicesimi dell'importo annuale, previa presentazione di apposita fattura elettronica, a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese.

6. Le spese borsuali per bolli ed iscrizioni a ruolo saranno rimborsate ove debitamente documentate.

7. Il legale si impegna inoltre, a provvedere a sua cura e a sue spese:

- a) alla archiviazione in forma digitale dei fascicoli giudiziari trattati
- b) all'archivio informatico dei giudizi attraverso sito web;
- c) supposto ai tavoli di concertazione e conferenze dei servizi.

9. Il legale si obbliga a stipulare apposita assicurazione professionale come prevista dalla L. 247/12 e ss.mm.

10. Il professionista incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

11. Il professionista si impegna a relazionare semestralmente (30 giugno e 30 dicembre) sullo stato dei giudizi pendenti e a tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

12. Alla conclusione dei singoli gradi di giudizio il legale dovrà fornire all'ufficio competente un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

13. Il professionista deve segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti.

14. L'affidatario presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio legale assicurando comunque la propria personale presenza presso il Comune di Quarto almeno un giorno a settimana, da concordarsi con l'Ente nonché ogni volta che l'Amministrazione comunale lo ritiene necessario; in ogni caso dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta.

15. L'Ente si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato copia o ove richiesto copia conforme della documentazione necessaria e rilevante per la costituzione e definizione delle controversie. Il professionista dovrà recarsi presso il Responsabile di Settore per il ritiro della documentazione.

16. Il legale dichiara sotto la sua personale responsabilità di non trovarsi alla data attuale in conflitto di interesse per avere in corso incarichi legali contro il Comune di Quarto o per aver proceduto ad instaurare contro il medesimo eventuale contenzioso, giusta apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà che si riporta in allegato alla presente;

17. Il legale individuato non dovrà assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Quarto né personalmente né tramite propri procuratori o collaboratori di studio e dovrà rinunciare in via formale e sostanziale a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.

1453 e ss. del cod. civ. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;

18. Il professionista individuato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente.

19. Il Responsabile del Settore Legale-Contenzioso del Comune di Quarto ha facoltà di revocare il rapporto convenzionale con preavviso di dieci giorni mediante lettera raccomandata A.R. nel caso di mancata esecuzione dell'incarico, anche in relazione alle scadenze processuali, ovvero nel caso che lo stesso non sia eseguito con diligenza e perizia richiesta.

Al professionista sarà concesso un termine di dieci giorni per le sue giustificazioni.

Sarà dovuto un compenso proporzionale all'opera svolta fino alla data della revoca, salve eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

20. Il Comune di Quarto resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare al legale incaricato altri avvocati, in relazione al grado di giudizio e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per ipotesi di incompatibilità, con assunzione dei relativi oneri finanziari e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

21. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune di Quarto, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dallo stesso legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune;

22. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata;

23. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate;

24. Con la presente convenzione, approvata con determinazione n.        del        a firma del Responsabile Settore , il legale si impegna a rappresentare il Comune di Quarto in tutti i nuovi giudizi davanti al Giudice del Tribunale Civile e alla commissione Tributaria di I e II grado, che si instaureranno nell'arco di vigenza della medesima convenzione, ad eccezione di quei soli procedimenti per i quali espressamente e con atto di deliberazione di indirizzo la Giunta Comunale deciderà di non costituirsi in giudizio;

25. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;



26. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano a quelle proprie dell'ordinamento professionale di appartenenza;

27. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole da 2 a 15.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

### **DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE**

L'anno 20-- addì - \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

#### **TRA**

Il Comune di Quarto (NA), in persona del Capo Settore \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Quarto (NA) alla Via E. De Nicola 8 (C. F. 01457180634) in nome e per conto del quale agisce visto decreto di nomina del Commissario Straordinario n. \_ del \_/\_/\_\_\_

#### **E**

---

---

#### **PREMESSO CHE**

- non avendo un servizio di Avvocatura interno, l'Ente Comune di Quarto affida gli incarichi di difesa previa sottoscrizione di convenzione ai legali individuati tramite Bando pubblico;
- con determinazione n. \_ del \_/\_/\_\_\_ ad oggetto: "::::"

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE 24 MESI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL COMUNE DI QUARTO GIUDICE DI PACE E AUTORITA' AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA;

#### **CIO' PREMESSO**

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il presente disciplinare per la difesa dell'Ente Comune di Quarto nei giudizi presso l'Autorità giudiziaria civile innanzi al Giudice di Pace e amministrativa tributaria di ogni ordine e grado;

1. L'affidamento in convenzione prevede:

- a) il supporto giuridico – legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso;
- b) la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale e l'assistenza e difesa in tutte le controversie presso il Tribunale Giudice di Pace e la Commissione Tributaria I e II grado attive e passive, per le quali l'amministrazione ritiene opportuna la costituzione in giudizio, con tutta l'attività istruttoria connessa;
- c) attività relativa alla negoziazione assistita, ove prevista dalla legge;
- d) la consultazione orale e pareri anche telefonici nonché pareri scritti sull'eventuale convenienza o opportunità di attivare o resistere ai giudizi o sulle proposte di transazione nonché sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma;
- e) l'attività preliminare ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali ad esempio, redazione di diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze.

Per l'intero periodo dello svolgimento dell'incarico dovranno essere assicurate:

- i. 1) la disponibilità in termini di reperibilità telefonica;
- ii. 2) la personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario per prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto, per fornire l'assistenza richiesta e per ragguagliare l'Amministrazione circa lo stato delle procedure e del contenzioso. Tale presenza, in ogni caso, dovrà essere garantita, per almeno giorni 1 (uno) alla settimana;
- iii. 3) la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con i responsabili dei Settori e gli amministratori per la trattazione di problematiche varie;

2. Il legale, ai sensi dell'art. 13 della legge 31.12.2012 n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense), si impegna a garantire l'attività professionale necessaria per l'incarico sopra descritto dietro il corrispettivo fissato con determinazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_ del Capo Settore, così come depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara da parte dello stesso legale, oltre I.V.A. e C.P.A. e liquidato secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico, quando anche la conclusione del giudizio dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale;

3. Il legale accetta espressamente, il compenso di euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. e C.P.A. per tutto il periodo di convenzione;

4. In caso di vittoria dell'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio queste ultime saranno recuperate dal professionista in favore dell'Ente. Al professionista verrà riconosciuto il 50% di quanto riconosciuto dal giudice in sentenza e recuperato effettivamente in favore dell'Ente.

5. I compensi saranno erogati tramite quote bimestrali calcolate in dodicesimi dell'importo annuale, previa presentazione di apposita fattura elettronica, a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese.

6. Le spese borsuali per bolli ed iscrizioni a ruolo saranno rimborsate ove debitamente documentate.

7. Il legale si impegna inoltre, a provvedere a sua cura e a sue spese:

- a) alla archiviazione in forma digitale dei fascicoli giudiziari trattati
- b) all'archivio informatico dei giudizi attraverso sito web;
- c) supposto ai tavoli di concertazione e conferenze dei servizi.

9. Il legale si obbliga a stipulare apposita assicurazione professionale come prevista dalla L. 247/12 e ss.mm.

10. Il professionista incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

11. Il professionista si impegna a relazionare semestralmente (30 giugno e 30 dicembre) sullo stato dei giudizi pendenti e a tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

12. Alla conclusione dei singoli gradi di giudizio il legale dovrà fornire all'ufficio competente un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

13. Il professionista deve segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti.

14. L'affidatario presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio legale assicurando comunque la propria personale presenza presso il Comune di Quarto almeno un giorno a settimana, da concordarsi con l'Ente nonché ogni volta che l'Amministrazione comunale lo ritiene necessario; in ogni caso dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta.

15. L'Ente si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato copia o ove richiesto copia conforme della documentazione necessaria e rilevante per la costituzione e definizione delle controversie. Il professionista dovrà recarsi presso il Responsabile di Settore per il ritiro della documentazione.

16. Il legale dichiara sotto la sua personale responsabilità di non trovarsi alla data attuale in conflitto di interesse per avere in corso incarichi legali contro il Comune di Quarto o per aver proceduto ad instaurare contro il medesimo eventuale contenzioso, giusta apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà che si riporta in allegato alla presente;

17. Il legale individuato non dovrà assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Quarto né personalmente né tramite propri procuratori o collaboratori di studio e dovrà rinunciare in via formale e

sostanziale a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;

18. Il professionista individuato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente.

19. Il Responsabile del Settore Legale-Contenzioso del Comune di Quarto ha facoltà di revocare il rapporto convenzionale con preavviso di dieci giorni mediante lettera raccomandata A.R. nel caso di mancata esecuzione dell'incarico, anche in relazione alle scadenze processuali, ovvero nel caso che lo stesso non sia eseguito con diligenza e perizia richiesta.

Al professionista sarà concesso un termine di dieci giorni per le sue giustificazioni.

Sarà dovuto un compenso proporzionale all'opera svolta fino alla data della revoca, salve eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

20. Il Comune di Quarto resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare al legale incaricato altri avvocati, in relazione al grado di giudizio e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per ipotesi di incompatibilità, con assunzione dei relativi oneri finanziari e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

21. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune di Quarto, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dallo stesso legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune;

22. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata;

23. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate;

24. Con la presente convenzione, approvata con determinazione n.        del        a firma del Responsabile Settore , il legale si impegna a rappresentare il Comune di Quarto in tutti i nuovi giudizi davanti al Giudice del Tribunale Civile e alla commissione Tributaria di I e II grado, che si instaureranno nell'arco di vigenza della medesima convenzione, ad eccezione di quei soli procedimenti per i quali espressamente e con atto di deliberazione di indirizzo la Giunta Comunale deciderà di non costituirsi in giudizio;

25. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;

26. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano a quelle proprie dell'ordinamento professionale di appartenenza;

27. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole da 2 a 15.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA